This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 059 395 970

Italy

Regio Decreto sul Patrocinio Gratuito dei Poveri

HD
ITA
308.4
E66
HARVARD
LAW
LIBRARY
Digitized by Google

Digitized by Google

REGIO DECRETO

SUL

PATROCINIO GRATUITO

DEI POVERI

SEGUITO

DALLA RELAZIONE E REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE

DEL CASELLARIO GIUDIZIALE.

PALERMO E NAPOLI

GIUSEPPE PEDONE LAURIEL e C.

1866.

BIBLIOTECA LUCCHINI

1930

N.° d' ord. 195-E.

Digitized by Google

Digitized by Google

CHINI
Italy. Laws, statutes, etc. Legal aid law

REGIO DECRETO

SUL

PATROCINIO GRATUITO

DEI

POVERI

PALERMO E NAPOLI
GIUSEPPE PEDONE LAURIEL E C. EDITORI
1866

ITA
308.4
E66

Digitized by Google

ITALY: Laws: Separate laws.

DEC 20 1930

Stamperia di Rosario Perino.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 aprile 1865, n° 2215, colla quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la legge per alcune modificazioni all' organico giudiziario del Regno, coordinandola alle altre leggi dello Stato ed a fare con decreto reale le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per la completa attuazione delle leggi da pubblicarsi :

Vista la legge 6 dicembre 1865 sull' ordinamento giudiziario per effetto della quale rimangono soppressi gli uffizi degli avvocati e procuratori dei poveri retribuiti dall' erario, attualmente esistenti;

Ritenuto essere necessario di provvedere al gratuito patrocinio dei poveri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori.

Presso ogni tribunale civile e correzionale, ed ogni Corte d' appello e di cassazione, è costituita una commissione pel gratuito patrocinio.

Art. 2. La commissione pel gratuito patrocinio è composta :

1° Di un membro del corpo giudicante del tribunale o della Corte, ovvero d'un antico magistrato di pari grado, che è designato ogni anno dal primo presidente, e tiene la presidenza della commissione. Egli non può intervenire nei giudizi riguardanti gli affari da lui esaminati in qualità di membro della commissione ;

2° Di un funzionario del Ministero Pubblico, ad-

Digitized by Google

detto alla Corte od al tribunale, che è designato ogni anno dal procuratore generale, ed esercita le funzioni di relatore. Queste possono essere affidate dal procuratore generale anche ad un uditore od aggiunto, ma senza voto deliberativo;

3° Del presidente della camera di disciplina degli avvocati, ed in sua assenza o mancanza di un avvocato patrocinante da lui delegato, o nominato dal primo presidente della Corte.

Un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto della Corte o del tribunale esercita le funzioni di segretario.

Art. 3. L'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo nei giudizi civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa, negli affari di volontaria giurisdizione e nei giudizi penali.

Art. 4. Il gratuito patrocinio concesso per una determinata causa od affare, si ritiene esteso anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, sieno essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere.

Art. 5. Non sono ammesse al gratuito patrocinio le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, salvochè la cessione apparisca indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 6. L'ammissione al gratuito patrocinio, tanto negli affari civili quanto nei penali, produce i seguenti effetti:

1° La difesa gratuita per la causa o per l'affare a riguardo del quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili, e nelle cause penali dove siavi costituzione di parte civile, in conformità dell'art. 31;

2° L'annotazione a debito delle tasse di registro, e l'uso della carta non bollata a tenore delle vigenti leggi e dei regolamenti relativi;

3° Gli atti giudiziari od amministrativi che sieno necessari per l'oggetto che diedè luogo all'ammissione, sono fatti e ne è spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa; e gli ufficiali pubblici, il cui ministero sia all'uopo richiesto, i notai ed i periti debbono

Digitized by Google

prestare l' opera loro gratuitamente, salva la ripetizione dalla parte condannata nelle spese, od anche dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora per vittoria della causa, o per altre circostanze venisse a cessare in essa lo stato di povertà;

4° Sono anticipati dal pubblico erario, salvo il diritto di ripetizione come al numero precedente, le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari ed ufficiali pubblici, che occorressero per gli oggetti di cui sopra, e così pure le spese di viaggio e di soggiorno, le spese sostenute dai periti, e quelle necessarie per l' udizione dei testimoni;

5° Si fanno gratuitamente nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie le inserzioni, delle quali abbisognasse la stampa, per gli oggetti suddetti.

Art. 7. Nel caso indicato al n° 5 del precedente articolo l' inserzione ha luogo sulla presentazione di un ordine scritto del capo della Corte, del tribunale o della pretura, presso cui si tratta la causa o l' affare.

Art. 8. Tutti coloro che si trovino nelle condizioni prescritte dall' art. 9, non esclusi gli stranieri, sono ammessibili al beneficio del gratuito patrocinio.

Lo sono del pari per ugual titolo anche i corpi morali che abbiano a scopo la carità o l' istruzione pei poveri.

Art. 9. Le condizioni per essere ammesso al gratuito patrocinio sono:

1° Lo stato di povertà;

2° La probabilità dell' esito favorevole nella causa od affare.

Per i corpi morali che hanno a scopo la carità o l'istruzione per i poveri, supplisce alla prima condizione la ricognizione di questa loro qualità, da farsi a norma dell' articolo 11.

Negli affari civili l' esistenza di amendue le condizioni è riconosciuta dalla commissione pel gratuito patrocinio.

Nelle materie penali è richiesta soltanto la condizione di cui al n.° 1, e l'ammissione al gratuito patrocinio si fa dal capo della magistratura innanzi alla quale deve trattarsi la causa, o dal presidente della Corte d'assise.

Digitized by Google

Art. 10. Sotto il nome di povertà non s' intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente sia inabilitato a sopperire alle spese della lite.

La povertà viene attestata mediante certificati emessi dal sindaco del luogo dove il ricorrente ha il suo domicilio, e di quello eziandio della residenza, quando l'uno sia disgiunto dall'altra.

Tuttavia le autorità alle quali spetta di esaminare e provvedere in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio, possono, ed in caso di dubbio devono richiedere le altre giustificazioni e praticare le indagini, che ravvisino opportune a meglio chiarire la condizione della povertà.

Art. 11. Per gli effetti della ricognizione riguardante la qualità dei corpi morali, in ordine agli articoli 8 primo alinea e 9 primo alinea, gli amministratori dei medesimi sono obbligati ad indirizzare al presidente della commissione pel gratuito patrocinio la relativa domanda, unendovi i documenti atti a giustificare la qualità suddetta.

La ricognizione si fa per decreto con cui viene dichiarato essere il corpo morale nel novero di quelli che sono ammessi a godere del gratuito patrocinio.

Tale dichiarazione è valevole per qualunque causa che al corpo morale occorra d'intraprendere o sostenere davanti qualsiasi Corte, tribunale, pretura od altra giurisdizione, salvo il parere di merito da emettersi in ciascun caso a norma dell'art. 9.

Essa peraltro non esime dall'obbligo che alcuni corpi morali avessero per legge, di munirsi in ciascuna causa della preventiva autorizzazione amministrativa.

Art. 12. L' ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti i pretori od i tribunali civili e correzionali, viene fatta dalla commissione presso il tribunale, nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio, od avanti cui sarà per discutersi la causa; e per quelle da trattarsi innanzi le Corti d' appello dalla commissione esistente presso la Corte stessa.

Art. 13. Pei giudizi che debbono essere trattati avanti

Digitized by Google

la Corte di cassazione l'ammissione suddetta è ordinata dalla commissione istituita presso la Corte.

Nondimeno nei casi urgenti essa può intanto, e salve le ulteriori determinazioni della commissione istituita presso la Corte di cassazione, farsi con ordinanza della commissione istituita presso la Corte d'appello nel cui distretto fu emanata la sentenza, che dà luogo al giudizio di cassazione.

Art. 14. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause, che debbono essere trattate avanti altri tribunali, od autorità per affari giudiziari, è concessa dalla commissione presso la Corte d'appello, nel cui territorio trovansi le autorità suddette.

Art. 15. La parte che vuole ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio, sia essa privata, o corpo morale, deve farne dimanda con ricorso, in carta libera, diretto al presidente della commissione pel gratuito patrocinio presso la Corte od il tribunale, di cui negli articoli precedenti.

Il ricorso conterrà una chiara e precisa esposizione sia dei fatti, che delle ragioni e dei mezzi leggittimi di prova, sui quali la parte instante intenderà di fondare la sua dimanda o la sua difesa.

Dovrà, questo ricorso essere sottoscritto dalla parte, o da un avvocato o procuratore, e ad esso andranno uniti i documenti giustificativi della povertà e quelli concernenti il merito.

Qualora il ricorso fosse sottoscritto soltanto dalla parte, deve essere dalla medesima inviato al presidente della commissione per mezzo del pretore.

Art. 16. Il ricorso coi relativi documenti viene dal presidente della commissione comunicato al relatore.

Art. 17. La commissione si aduna periodicamente nei giorni fissati dal primo presidente della Corte d'appello o rispettivamente di cassazione, ed in caso di urgenza dietro invito del suo presidente.

Il relatore, completate ed istrutte le domande in quanto occorra, ne fa rapporto alla commissione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e registrate in apposito verbale.

Digitized by Google

Art. 18. Nei casi d'urgenza il presidente della commissione può concedere in modo provvisorio alla parte citata l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla commissione nella prima adunanza.

Art. 19. Decretata l'ammissione al gratuito patrocinio, ha luogo la destinazione del difensore officioso.

Nelle materie civili tale destinazione si fa dalla commissione pel gratuito patrocinio.

Nelle materie penali essa vien fatta dall'autorità giudiziaria davanti alla quale la causa deve essere trattata; salve le disposizioni del Codice di procedura penale intorno alla difesa officiosa.

Art. 20. La corrispondenza delle commissioni pel gratuito patrocinio e del difensore destinato con tutti i pubblici ufficiali, i quali debbono rilasciare in carta libera copie, certificati e documenti di qualunque natura nell'interesse della causa od affare del povero, avrà luogo per mezzo del procuratore generale o del procuratore del Re, secondochè la causa o l'affare stesso penda avanti la Corte d'appello o avanti i tribunali o le preture del distretto o circondario.

Degli atti rilasciati non si potrà fare uso estraneo alla causa per la quale furono domandati, ed i medesimi porteranno notati il nome delle parti, l'autorità che ha fatto la richiesta e la data del decreto d'ammissione al gratuito patrocinio.

Art. 21. L'ammissione al gratuito patrocinio giova per tutti i gradi di giurisdizione.

Tuttavia la parte che l'ottenne non può giovarsene per rendersi appellante, senza averne ottenuta nuova ammissione dalla commissione instituita presso il collegio, a cui deve deferirsi l'appello.

Art. 22. Contro i provvedimenti dati dalle commissioni presso i tribunali, sia che ammettano, o neghino, o tolgano il beneficio dei poveri, si può ricorrere da qualunque parte interessata alla commissione istituita presso la Corte d'appello, la quale provvederà, limitando le sue ispezioni alla probabilità dell'esito favorevole nella causa od affare.

Digitized by Google

Tale ricorso ha effetto sospensivo; potranno tuttavia in pendenza del ricorso compiersi nell' interesse del ricorrente, per mezzo degli avvocati e procuratori specialmente deputati, quegli atti d'urgenza, la cui omissione potesse recare a quello un irreparabile pregiudizio.

Art. 23. Il gratuito patrocinio è posto sotto la sorveglianza immediata del procuratore generale nel distretto di ciascuna Corte d'appello e dei procuratori del Re nel circondario di ciascun tribunale e nel territorio delle preture dipendenti.

Essi vegliano perchè le cause dei poveri siano diligentemente trattate, possono farsi render conto delle medesime e scorgendo qualche negligenza od altra mancanza, hanno altresì facoltà di promuovere i necessari provvedimenti.

Sulla loro richiesta le Corti d' appello ed i tribunali civili e correzionali hanno rispettivamente il potere d'infliggere ai difensori negligenti, o che in altra guisa mancassero al loro ufficio, quelle pene disciplinari che fossero stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore nelle diverse provincie, a norma ed in conformità dei medesimi.

Art. 24. Gli avvocati e procuratori deputati alla difesa delle persone ammesse al gratuito patrocinio, non possono, sotto le pene prescritte dai rispettivi regolamenti di disciplina, ricusare l' incarico senza grave e giustificato motivo, riconosciuto tale dalla commissione istituita presso il tribunale per le cause pendenti avanti al medesimo o alle preture del circondario, o da quella istituita presso la Corte d' appello o di cassazione per le cause pendenti innanzi ad altre giurisdizioni

Art. 25. L'avvocato ed il procuratore deputati all' officioso patrocinio, devono trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza.

Per l' effetto però della sorveglianza di cui ai precedenti articoli, l avvocato ed il procuratore specialmente incaricati del patrocinio, sono tenuti di dare al procuratore generale od al procuratore del Re rispettivamente ogni opportuno schiarimento che venisse loro richiesto

Digitized by Google

su tutto ciò che abbia rapporto coll' andamento della causa, e di comunicargliene altresì gli atti se domandati, esclusa però questa comunicazione nel caso di opposizione d' interessi tra i rispettivi clienti.

Per gravi motivi il procuratore generale o il procuratore del Re può provocare la destinazione d' un altro avvocato o procuratore in sostituzione di quelli già deputati all' officioso patrocinio.

La sostituzione di cui nel precedente alinea può eziandio aver luogo ove l' avvocato od il procuratore deputati al patrocinio giustifichino legittimi motivi per cui se ne debbano astenere, o ne possano essere dispensati.

Art. 26. Gli avvocati ed i procuratori deputati all' officioso patrocinio notificheranno al procuratore generale e rispettivamente al procuratore del Re le sentenze ed i provvedimenti definitivi nelle cause che loro erano affidate, accennando la data del decreto d'ammissione al gratuito patrocinio, il nome delle parti ed il dispositivo del giudicato; gli notificheranno del pari l' eventuale cessazione del patrocinio prima della sentenza, indicandone il motivo.

Art. 27. Se nel corso della causa l'assunto della parte ammessa al gratuito patrocinio non apparisse più fondato in ragione, se essa si vale di un avvocato o procuratore diverso da quello deputato dalla commissione, ovvero se per essere cessate o risultate insussistenti le condizioni di povertà, la parte stessa non fosse più meritevole di continuare a goderne, o se finalmente per altri motivi risultasse evidente essere cessata ogni convenienza od obbligo di proseguire la causa, la parte contraria a quella ammessa al benefizio, gli avvocati e procuratori deputati al patrocinio, i collegi e le camere di disciplina ed anche il Pubblico Ministero possono chiedere al presidente della commissione da cui emanò il decreto d'ammissione, la revoca del beneficio stesso.

Il presidente comunica tali domande alla commissione, la quale provvede con decreto motivato, osservate le norme di cui nell'alinea dell'art. 17. Qualora dichiari la cessazione del gratuito patrocinio, il decreto stesso sarà

Digitized by Google

dai collegi e dalle camere sopra menzionati, o secondo i casi dall'avvocato o procuratore specialmente deputati al patrocinio, notificato con semplice atto al procuratore della parte contraria, la quale potrà provvedersi nel modo prescritto dalle leggi di procedura civile.

In questi casi, ove la parte contraria venga alla sua volta ammessa al benefizio surriferito, questa sarà sostenuta da avvocati e procuratori diversi da quelli che assistettero la parte esclusa.

Art. 28. La condanna nelle spese contro la parte avversa a quella ammessa al benefizio dei poveri, va a favore dell'erario dello Stato, che ne curerà direttamente il rimborso. Laddove però il medesimo non venga per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte difesa col benefizio del gratuito patrocinio in condizione da poter restituire le spese erogate per essa, questa sarà nel dovere di adempiere a tale rivalsa.

Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato menzionata di sopra, non entrano gli onorari dei difensori, i quali vanno a loro particolare benefizio.

Disposizioni transitorie.

Art. 29. Gli uffizi degli avvocati e dei procuratori dei poveri attualmente esistenti presso le Corti d'appello, e che restano disciolti per la nuova legge d'ordinamento giudiziario, dovranno eseguire la consegna delle carte alla commissione pel gratuito patrocinio nel termine di venti giorni.

Art. 30. Nelle provincie dove esistevano gli uffizi di pubblica clientela, i termini giuridici in corso per le cause di persone che si trovano ammesse al gratuito patrocinio, saranno sospesi per giorni venti, incominciando da quello in cui entrerà in osservanza la nuova legge d'ordinamento giudiziario.

Art. 31. Le cause di persone ammesse al gratuito patrocinio che si trovano pendenti avanti gli uffizi della pubblica clientela, saranno continuate nello stato in cui

Digitized by Google

si trovano, destinandosi dalla commissione un avvocato od un procuratore per la difesa delle persone medesime.

Art. 32. Nelle città dove si trovano uffizi di pubblica clientela, istituiti in origine con private fondazioni e che rimangono conservati in forza dell' art. 280 della legge d'ordinamento giudiziario, essi eserciteranno le attribuzioni che dalla presente legge sono conferite alle commissioni pel gratuito patrocinio.

Art. 33. Il presente decreto entrerà in vigore col 1°. gennaio 1866.

Nelle provincie toscane continueranno ad essere in vigore le disposizioni del regolamento del 2 settembre 1839 concernenti le attribuzioni dell'ufficio permanente di consultazione gratuita presso il collegio degli avvocati, in quanto non siano contrarie al disposto dalla presente legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti
addì 11 dicembre 1865
Reg°. 34. Atti del Governo a c. 104.
ATRES.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
CORTESE.

CORTESE.

Digitized by Google

RELAZIONE

a S. M. del Ministro Guardasigilli, in udienza del 6 dicembre 1865, sulla istituzione di un **Casellario giudiziale.**

Sire,

Mentre per viemeglio consolidare la unificazione del Regno, il Governo di Vostra Maestà dà opera ad introdurre in tutte le provincie le stesse leggi civili e penali, e provvede con nuove norme e con ordini più convenienti alla buona amministrazione della giustizia, sembra al referente che sia opportuno momento per attuare una riforma, intorno alla quale già da tempo erano pervenute istanze e proposte, e che per via indiretta è destinata a giovare potentemente all'applicazione delle leggi.

Affinchè la repressione penale possa raggiungere i suoi fini, dev'essere proporzionata non solamente alla gravezza del male commesso dal reo, ma anche alla maggiore o minore perversità dell'animo suo. Epperò in quella guisa che, generalmente parlando, sarebbe atto di eccessiva severità infliggere il massimo della pena a chi avesse per la prima volta violato una legge, sarebbe d'altra parte pericolosa indulgenza il non tener conto dei reati precedenti e delle pene già subite, e rimaste pur troppo insufficienti contro un'indole pertinace e malvagia. Di qui le sanzioni comprese in ogni Codice penale, intorno alla recidiva degli imputati, sanzioni però, le quali allora soltanto sono giuste ed efficaci quando esista un metodo celere e sicuro per constatare le precedenti imputazioni e condanne, per guisa che celerità di indagine e sicurezza di esito sono in questo caso condizioni di giustizia.

Digitized by Google

Ora i metodi attualmente in vigore nelle varie provincie del Regno per constatare se un imputato di reato abbia già precedentemente subite condanne penali non sono in generale nè solleciti, nè sicuri nei loro risultamenti. Solo vuolsi accennare come fino dal 1858 sia stato introdotto con plauso nelle provincie meridionali un ben inteso sistema, che in parte è fondato sul medesimo principio che informa quello oggi proposto all' approvazione di Vostra Maestà, senza però presentarne tutti i vantaggi. Nel resto del Regno poi le discipline vigenti si limitano a disporre che le condanne giudiziarie siano annotate in appositi registri presso le autorità stesse che le proferirono, e solo in certi casi partecipate alle autorità superiori e di pubblica sicurezza. Ma egli è evidente che per conoscerle è necessario che l'autorità procedente abbia notizia dei luoghi dove l'imputato tenne domicilio, onde possa chiedere ai tribunali competenti il certificato penale; e siffatta notizia, che pur è fondamentale per stabilire se esista o no recidiva, è del tutto incerta, poichè nella più parte dei casi dipende dalla volontà degli imputati il somministrarla o il nasconderla. Nè questo è loro difficile perchè in tanto movimento di pubblici affari, in tanta facilità e rapidità di comunicazioni, non è raro che taluno, dopo avere commesso un reato e subita la pena, si trasporti in lontane provincie e per occultare il suo fallo ed evitare il carico della recidiva tenga celato il nome dei luoghi che furono il teatro della sua vergogna.

La difficoltà è poi molto maggiore allorchè si tratta di vagabondi ed oziosi, senza professione e senza domicilio, i quali tramutandosi continuamente da luogo a luogo possono ricominciare dappertutto una nuova serie di reati protetti dal mistero che avvolge il loro passato; sicchè potè talora la persistenza nelle azioni illecite esser creduta il primo trascorso di una vita rimasta fino a quel giorno intemerata.

A questo difetto radicale, pel quale col sistema tuttora vigente rimane sempre incerto se si conoscano tutti senza eccezione i reati precedentemente commessi da un imputato, s' aggiungeva l'altro della lentezza nell' ottenere da tutti e singoli i tribunali che si devono interpellare la risposta sull' esito delle indagini fatte ne' loro registri, per guisa che non di rado accadeva che la detenzione preventiva dell' imputato riuscisse sensibilmente protratta per questo solo motivo.

Già da quindici anni è stato introdotto nei tribunali di Francia un metodo, oramai ben noto, col titolo di *casier judiciaire*, che fondandosi sulla idea semplice e logica di localizzare le annotazioni delle sentenze penali in un dato centro,

Digitized by Google

per ivi consultarle al bisogno, ha fatto scomparire d'un tratto il vizio capitale del metodo anteriore, che è la incertezza sul numero delle precedute condanne, anzi la incertezza se un imputato sia veramente, come viene asserito, scevro da anteriori imputazioni; ed ha insieme fatto scomparire anche l'altro difetto della lentezza nel far le ricerche, e constatarne il risultato. Il centro poi, dove s'avessero a localizzare, o far convergere le annotazioni, parve naturale di stabilirlo, non già nel tribunale di quel circondario in cui fosse stato commesso il reato, od avesse domicilio il reo, bensì nel tribunale di quello in cui l'imputato è *nato*. Allorchè pertanto taluno viene condannato, il tribunale o la Corte devono spedire un estratto della sentenza al tribunale di quel circondario nel quale il condannato *ebbe i natali*, e quivi, mano mano, vengono a raccogliersi tutte le successive sentenze che per avventura venissero pronunciate contro il medesimo. Con questo metodo egli è evidente che quando all'autorità interessi di conoscere gli antecedenti penali di taluno, non ha che ad indirizzare la domanda al tribunale del circondario *di nascita* per averne un certificato, sul quale troverebbe riferite tutte senza eccezione le sentenze anteriori di condanne, qualunque fosse l'autorità giudiziaria che le avesse proferite.

Disposizioni apposite inserite nei più recenti trattati provvedono a far convergere nel medesimo centro di deposito anche le sentenze che fossero state pronunziate all'estero contro i sudditi del Regno, con che, stabilita la reciprocità delle comunicazioni, si otterrà il vantaggio di un concorso reciproco internazionale nella repressione dei reati.

Tale è la base fondamentale del nuovo metodo che il referente ha l'onore di proporre alla sanzione di Vostra Maestà; con tutte quelle aggiunte regolamentari che valgono a provvedere a talune non infrequenti eventualità, p. e., a quella d'essere l'imputato un suddito estero, o d'essere ignoto il luogo di nascita, o supposto il nome e così via.

Ma accanto a questa riforma che concerne la base o il principio, che regola le annotazioni giudiziali, ne venne in Francia attuata un'altra che concerne la forma esteriore di esse, e che è destinata ad assicurarne il buon risultato. Quando infatti non si fosse fatto altro che concentrare le annotazioni, senza innovare ad un tempo il metodo di scriverle in registri o volumi, si sarebbero per avventura aggravati piuttosto che eliminati gli inconvenienti. Dovendosi infatti registrare più centinaia di nomi nei soliti volumi, era a temersi che ad onta di ogni espediente riuscisse quasi affatto impossibile

Digitized by Google

il conservare un rigoroso ordine alfabetico; sicchè poi i medesimi nomi dovessero cercarsi in più volumi secondo l'ordine del tempo, risalendo fino agli anni giovanili degli imputati; donde finalmente la lentezza e la fatica delle ricerche, e la poca esattezza de' certificati, pur troppo attestata da non pochi esempi, e da ultimo un molesto ingombro di spazio nelle segreterie, dove que' grossi e numerosi volumi debbono essere conservati per lungo corso di anni, infino a che duri la possibilità di avervi a fare delle ricerche.

Tutti questi inconvenienti e pericoli vanno a scomparire col metodo già attivato in Francia, di stendere gli estratti delle sentenze non più sopra registri, ma sopra fogli staccati, assai consistenti, di forma e dimensione prestabilita, da riunirsi in perfetto ordine alfabetico, entro cassette mobili. Egli è manifesto che a questo modo tutte le sentenze che in più parti del Regno venissero proferite contro un medesimo individuo verrebbero a trovarsi riunite, ne' fogli d' estratto, le une alle altre, qualunque pur fosse anche la distanza di tempo che le separasse; epperò il constatare quante volte, e come, e dove, un imputato avesse già subìto condanne, sarebbe opera di un istante.

Quest'applicazione, di cui vedesi fatto uso specialmente nelle biblioteche e nei musei, e che di recente venne introdotta con regolamento approvato da Vostra Maestà, nella tenuta del ruolo di popolazione (con forme necessariamente diverse), doveva però essere circondata da molteplici guarentigie e controllerie. Una sola obbiezione infatti, che veramente meritasse considerazione, venne addotta contro la proposta instituzione da talune delle autorità alle quali era stata trasmessa per esame e parere; quella di un non trascurabile pericolo di spostamento o sottrazione di fogli o bollettini. Ma il referente, benchè sia assicurato che in Francia un tal pericolo non si è mai verificato nei quindici anni dacchè quel sistema è in vigore, applicò tuttavia lo studio a trovare dei mezzi pratici di controlleria su cui poter riposare con tranquillità; e non dubita di affermare che l'aggiunta ora fattavi di un *Prontuario cronologico* e di un *Repertorio nominativo* nei quali con brevissime parole verrebbero registrati i bollettini, basterà ad allontanare ogni pericolo e darà in ogni caso il mezzo pronto e sicuro per rinnovare immediatamente i bollettini mancanti. Il qual miglioramento a confronto del sistema francese, unito ad altri non pochi, relativi al modo di eseguire le annotazioni ed all' ordinamento del servizio che vi è congiunto, autorizza a confidare che i vantaggi molteplici, non esclusi quelli di economia, che già si verificarono in Francia, avranno luogo ancor più largamente da noi.

Digitized by Google

Nè è da credere che tali vantaggi abbiano a riferirsi unicamente all' amministrazione della giustizia penale; molti ne avrà la pubblica amministrazione in genere, poichè la conoscenza esatta degli antecedenti giudiziari può servire non poco anche al migliore andamento di altri rami del pubblico servizio. Così nella depurazione delle liste elettorali e di quelle dei giurati, nell'accettazione od esclusione dei surroganti militari, nell'ammissione a pubblici impieghi, nella concessione di patenti e licenze per l'esercizio di qualunque ufficio, impiego o professione per cui sia necessario di conoscere qual grado di fiducia si possa accordare al privato, in tutto ciò la pubblica amministrazione può trarre profitto con celerità e sicurezza dal casellario giudiziale. Oltre di che rendendosi accessibili anche ai privati le notizie che ne risultano e che possono interessare la contrattazione civile, è ovvio che ne avranno giovamento gli affari privati nei reciproci rapporti dei cittadini.

Le disposizioni relative al modo pratico di porre in attività il nuovo sistema, scaturiscono spontanee dalla sua stessa indole, e il regolamento non fa che svolgere ne' suoi particolari il principio consacrato dal decreto proposto alla sanzione di V. M. Anche la trasformazione de' registri attuali in bollettini, almeno per un certo periodo di tempo, è imprescindibile, poichè senza di essa si protrarrebbero per lunga serie di anni gli inconvenienti attuali, anzi si aggraverebbero per la coesistenza de' due sistemi. E per toccare anche della spesa occorrente, la parte che dovrà essere sostenuta dall' erario (provvista di bollettini, spesa di trascrizione, ecc.) entra nella classe delle spese d'ufficio, e sarà poi in breve tempo ricuperata mercè l' introito delle tasse relative alla emissione di certificati giudiziari, l'uso dei quali dovrà generalizzarsi non poco; per guisa anzi da potersi credere che col tempo daran luogo ad un non lieve provento. La parte poi delle spese necessarie, che consiste in acquisto di mobili pel primo impianto, potrà essere sostenuta dai comuni, in conformità della legge d'ordinamento giudiziario.

Del rimanente il maggiore e più nobile vantaggio procederà dalle più accelerate istruzioni delle cause e dalla abbreviata detenzione preventiva, compensi ben calcolabili e duraturi.

Per le premesse considerazioni il referente non dubita che V. M., a cui tanto sta a cuore la pronta, retta ed umana amministrazione della giustizia, vorrà degnarsi di apporre la Sua firma all'unito decreto, destinato ad apportarvi i più grandi benefici, convinto che la instituzione del casellario giudiziale diverrà sempre più un vivo bisogno de' governi civili, come quello che di sua natura è un ausiliario potente del diritto penale privato e pubblico, e della energica e giusta amministrazione dello Stato.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Guardasigilli Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituito in ogni tribunale correzionale un *casellario giudiziale*, in cui saranno conservate in estratto per le occorrenti ispezioni e certificazioni, tutte le seguenti decisioni divenute irrevocabili, concernenti persone nate nel territorio soggetto alla giurisdizione del tribunale medesimo:

1° Le sentenze colle quali un imputato è dichiarato colpevole di reato criminale o correzionale o di furto di campagna, senza distinzione se siano proferite da giudizi penali ordinarii, militari o marittimi, purchè il reato sia preveduto dal Codice penale comune, e senza distinzione se siano proferite in contraddittorio od in contumacia, eccettuate solo, in quest'ultimo caso, quelle dei tribunali e dei pretori, alle quali si fosse fatta opposizione;

2° Le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento, tranne quelle che furono proferite perchè il fatto non è provato o non costituisce un reato, e quelle per le quali la sezione d'accusa abbia pronunziato il provvedimento accennato nell'articolo 604 del Codice di procedura penale;

3° I provvedimenti delle Corti e dei tribunali contro minori d'anni quattordici, che hanno commesso, senza discernimento, un crimine od un delitto;

4° I decreti di condono, diminuzione o commutazione di pene criminali e correzionali per grazia sovrana, ed anche di amnistia e di indulto, quando ne sia fatta applicazione a persona determinata;

5° I decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati.

Digitized by Google

Art. 2. È instituito nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti un *casellario centrale*, in cui saranno conservate in estratto, per le occorrenti ispezioni e certificazioni, tutte le decisioni delle specie annoverate nell'articolo 1°, che si riferiscono a persone *straniere* o di *origine sconosciuta*.

Art. 3. È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli, per la esecuzione del presente decreto.

Art. 4. La spesa occorrente per la formazione e per l'esercizio del *casellario giudiziale* e del *casellario centrale*, verrà sostenuta coi fondi per le spese d'uffizio rispettivamente delle autorità giudiziarie e del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Disposizione speciale per la Toscana.

Art. 5. Per l'applicazione dell'articolo 1°, in quanto si tratti di decisioni proferite secondo il Codice penale toscano del 20 giugno 1853, varranno le norme di ragguaglio portate dall'articolo 12 del R. decreto 30 novembre decorso, numero 2607.

Art. 6. Il presente decreto avrà esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE

Digitized by Google

REGOLAMENTO

per la esecuzione del reale decreto **6** *dicembre* **1867**, *n°.* **2644** *sulla instituzione del* **Casellario giudiziale.**

Art. 1. Il casellario è composto di cartellini aventi la forma e dimensione indicata nel modello n° 1 sui quali a caratteri chiari e facilmente leggibili, si noteranno :

1° Il cognome, nome e soprannome, se vi è, della persona a cui il cartellino si riferisce;

2° Il nome del padre ed il cognome e nome della madre, col cenno se vivi o defunti;

3° Il giorno, mese ed anno di nascita;

4° Il luogo preciso della nascita, indicato per comune, circondario e provincia;

5° Il cenno se la persona di cui si tratta è celibe o coniugata e con chi, o vedova;

6° Il luogo dell'ultimo domicilio;

7° La professione;

8° I connotati e segni principali della persona;

9° L'estratto della decisione o sentenza col titolo del reato e la qualità della condanna, o le altre essenziali indicazioni a norma dei casi, il nome dell' autorità che l' ha proferita, la data di essa e il numero del registro generale.

Il certificato di nascita e gli altri documenti necessari ad accertare quanto sopra verranno richiesti d'ufficio ed uniti agli atti; quando già non ne facessero prova i precedenti certificati di penalità od altri documenti esistenti nel processo.

Art. 2. I cartellini si conservano in posizione verticale ed in ordine rigorosamente alfabetico, cioè con riguardo tanto alla lettera iniziale, quanto alle ulteriori componenti il cognome e nome, entro adatte cassette mobili, quadrilunghe e solide, aperte superiormente ed in modo che, scorrendoli, possa facilmente leggersi il nome e l'anno scritti nella prima linea a grossi caratteri. Le cassette non devono essere più lunghe di centi-

Digitized by Google

metri 30; ed in essi il passaggio da una lettera dell'alfabeto all'altra ed anche da una sillaba iniziale all'altra è segnato da interposti cartoni alquanto sporgenti portanti l'indicazione delle lettere o sillabe iniziali relative.

Art. 3. Le cassette contenenti i cartellini portano esteriormente l'indicazione delle lettere o delle sillabe iniziali a cui quelli contenuti si riferiscono, e vengono disposte e custodite nel loro ordine alfabetico dal cancelliere del tribunale, in apposito armadio, chiuso a chiave, in una camera non accessibile al pubblico. La custodia e le operazioni inerenti al casellario possono però anche affidarsi ad altro impiegato stabile e giurato.

Art. 4. Le donne maritate o vedove si notano col cognome di nascita, posto però un cartellino di richiamo anche nella lettera corrispondente al cognome del marito. I cognomi doppi od aventi particella separata, si notano nella lettera che corrisponde all'uso comune di pronunziarli, posto però un cartellino di richiamo anche nell'altra lettera. Lo stesso ha luogo riguardo a coloro che hanno assunto un pseudonimo e ne fanno ordinariamente uso.

Art. 5. Se nel luogo indicato da un imputato come sua patria non si trovasse alcuna fede di nascita, e le verificazioni a tal uopo istituite non conducessero alla scoperta del vero luogo di nascita, per una causa qualunque, il cartellino che lo concerne viene steso in tre esemplari. uno pel tribunale correzionale del circondario in cui da una delle autorità designate nell'articolo 1 del R. decreto 6 dicembre 1865, n° 2644, fu proferita la sentenza o decisione, uno pel tribunale correzionale nel cui territorio giurisdizionale l'imputato si asserisce nato, e il terzo per l'ufficio del casellario centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Si farà in ognuno di essi un breve cenno del motivo.

Art. 6. Se l'imputato asserisce d'ignorare affatto il luogo di nascita, o se egli, benchè naturalizzato nel Regno, sia nato all'estero, il cartellino viene egualmente steso in tre esemplari di cui uno si spedisce nel primo caso al tribunale dell'ultimo ordinario domicilio, e nel secon-

Digitized by Google

do caso al tribunale dove fu prestato il giuramento. Gli altri due esemplari si spediscono come nel precedente articolo.

Art. 7. Lo stesso si osserva relativamente ai sudditi stranieri; ed una copia della sentenza viene pure trasmessa al Ministero di Grazia e Giustizia che la comunicherà al governo estero secondo le convenzioni esistenti.

Art. 8. In relazione al disposto degli articoli 5, 6 e 7 il casellario centrale è diviso in due sezioni, l'una per gli individui stranieri e l'altra per quelli d'origine sconosciuta.

Art. 9. I trovatelli si ritengono nati, fino a prova contraria, nel comune in cui furono trovati od in cui esiste l'ospizio al quale furono esposti. Conosciuto il vero luogo di nascita si faranno, occorrendo, le debite rettificazioni nei cartellini e nel casellario.

Art. 10. Ciascun cartellino dev'essere steso al più tardi entro quindici giorni dopo che una decisione tra quelle annoverate nell'articolo 1 del R. decreto 6 dicembre 1865, è divenuta irrevocabile.

L'incarico di stendere i cartellini appartiene di regola al cancelliere dell'autorità che ha proferita la decisione.

Quanto ai decreti di grazia e di riabilitazione di condannati appartiene al cancelliere che ha fatta sulla sentenza l'annotazione prescritta dal Codice di procedura penale e pei decreti di amnistia, e di indulto al cancelliere della Corte che ha pronunziata la declaratoria di ammissione del condannato od imputato a goderne.

Art 11. Se la sentenza o decisione concerne più persone, si deve formare per ciascuna di esse un cartellino separato, fattovi però cenno della connessione colle altre, ed indicato anche il loro luogo di nascita.

Per la redazione di ciascun cartellino, quale estratto di sentenza, compete alla cancelleria un diritto di centesimi 50, a carico delle persone che vi sono contemplate.

Art. 12. Redatto il cartellino secondo il modello N. 1 mediante la ispezione degli atti e de' documenti, il cancelliere ne fa annotazione in margine alla sentenza o decisione; indi appone sul cartellino la data: *Dalla can-*

Digitized by Google

celleria del..... in..... addì..... ed il cenno: *Per estratto conforme*, colla sua firma. Vi nota eziandio in caratteri spiccati a destra superiormente l'anno in cui fu proferita la decisione, e se trattisi di persona già altra volta condannata, vi aggiunge sotto la parola: *Recidivo*. Presenta quindi il cartellino al Pubblico Ministero presso l'autorità a cui è addetto, od al pretore.

Art. 13. Il Pubblico Ministero o il pretore, riconosciuta e confermata col *visto* la esattezza del cartellino, lo spedisce al procuratore del Re del tribunale, nel cui territorio si trova il luogo di nascita della persona a cui si riferisce, ovvero se è il caso, all'ufficio del casellario centrale.

Per questa e per le altre trasmissioni di cui è cenno nel presente regolamento, si fa uso della nota a stampiglia (modello N. 2) la quale firmata dal ricevente sarà rimandata e riunita quindi agli atti del processo.

Art. 14. Pervenuto il cartellino al procuratore del Re, deve questi annotarlo in un *Prontuario cronologico* formato come nel modello N. 3, ed appostovi il suo *visto*, lo passa al cancelliere del tribunale per la definitiva collocazione nel casellario.

Art. 15. Il cancelliere registra per prima cosa il cartellino in un *Repertorio alfabetico di controlleria*, riportandovi il cognome e nome della persona a cui si riferisce, il nome del padre, il cognome e nome della madre, il luogo di nascita, il nome dell'autorità che ha proferita la decisione e la data e numero di essa; il tutto come dal modello N. 4, fatte le debite ricerche per riempiere, occorrendo, le colonne 2ª e 3ª.

Ciò eseguito, colloca il cartellino nella cassetta e nel posto che corrisponde con tutta esattezza all'ordine alfabetico; e trattandosi di *recidivo* lo unisce al cartellino od ai cartellini antecedenti che devono già esistere al medesimo nome ed essere già notati anche nel *Repertorio*. L'unione si fa collocandoli entro una sola copertina di carta colorata, conforme al modello N. 5, osservato l'ordine cronologico delle decisioni in essi riportate e numerandoli di conformità in serie progressiva. Sulla co-

Digitized by Google

pertina si scrive il nome e cognome. Se poi la persona non è recidiva, il cartellino unico riceve il N. 1.

Art. 16. Le disposizioni degli articoli 14 e 15 valgono anche per il funzionario incaricato della tenuta del casellario centrale nel Ministero di Grazia e Giustizia, salve le speciali istruzioni che lo riguardano.

Art. 17. Importando ad una pubblica autorità, per oggetto di servizio, di conoscere gli antecedenti giudiziari di taluno, deve indirizzare la sua ricerca al procuratore del Re del tribunale nel cui territorio giurisdizionale l'individuo è nato. Ove non sorgano eccezioni, il procuratore del Re ordina il rilascio del certificato di penalità al cancelliere del tribunale, il quale, fatte le debite ricerche nel casellario, col sussidio del Repertorio di controlleria, stende il certificato secondo il modello N. 6, osservando nel riportare più decisioni o sentenze l'esatto ordine cronologico, da controllarsi colle annotazioni del Repertorio. In forma di avvertenza è tenuto di indicare sul certificato, colla scorta del registro prescritto all'art. 20, se e a quale autorità abbia già chiesto il certificato al nome della stessa persona.

I giudici istruttori addetti al medesimo tribunale possono rivolgersi direttamente al cancelliere per aver i certificati occorrenti per gli atti che stanno istruendo, e quando ne risulti che da altre autorità o da altri giudici istruttori sia stata fatta somigliante domanda, come è detto di sopra, devono mettersi in comunicazione per la eventuale riunione delle istruttorie o per conoscerne il risultato, e valersene per ogni effetto di legge.

Ogni volta che verranno levati cartellini dal casellario, per stendere i certificati si inserirà al loro posto un segno sporgente.

La spedizione dei certificati dev' essere fatta colla maggior sollecitudine e non mai oltre il termine di giorni tre dal ricevimento della domanda.

Art. 18. Anche i privati possono ottenere, per motivi degni di riguardo, o per soddisfare ad una prescrizione di legge, la emissione di certificati di penalità al nome proprio o di un terzo. La domanda motivata dev' essere

Digitized by Google

fatta al procuratore del Re del tribunale nel cui territorio giurisdizionale è nata la persona al nome della quale dev' essere steso il certificato, e sulla medesima si procede giusta l' art. 17. La domanda deve essere in carta da bollo, unitovi un secondo foglio in bianco parimenti da bollo per il certificato.

Art. 19. Nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7, le domande di certificati interessanti le autorità pubbliche, giusta l' art. 16, si faranno direttamente all' *Ufficio del casellario centrale* presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Le domande dei privati all' incontro, di cui tratta l' art. 18, si presenteranno parimenti motivate al procuratore del Re competente per il domicilio dell' istante. Il procuratore del Re, trovandole ammissibili, le trasmette al detto ufficio, il quale spedisce al medesimo il certificato per la consegna alla parte.

Art. 20. Tanto dai cancellieri dei tribunali, quanto dal funzionario incaricato pel casellario centrale si tiene un registro dei certificati spediti a richiesta sia d' ufficio che di parte, formato come nel modello n° 7.

Art. 21. Allorchè nella redazione di cartellini o certificati, od in altro modo qualunque, si venga a scoprire che taluno figuri già nel casellario, ma con nome diverso, si eseguiranno le occorrenti rettificazioni, fattone cenno nel repertorio di controlleria. I cartellini rettificati si collocano al posto corrispondente al nome vero, mantenuto però un cartellino di richiamo a quello del nome precedente.

Art. 22. I cartellini di persone mancate ai vivi vengono di mano in mano eliminati e distrutti. A tal uopo i direttori degli stabilimenti penali e delle Case di pena sono tenuti di notificare al procuratore del Re competente pel luogo di nascita od all' ufficio del casellario centrale, a norma dei casi, la morte d' individui che sono in istato di pena. Le famiglie stesse dei condannati, all' oggetto che la loro riputazione non resti macchiata per la esistenza di cartellini nel casellario, al nome d' individui congiunti, possono chiederne la distruzione, notificando e comprovando la morte di essi.

Digitized by Google

Nel repertorio di controlleria però i nomi dei defunti non vengono cancellati, ma nella colonna delle osservazioni si scrive la parola *defunto* col *visto* del procuratore del Re.

Art. 23. Similmente debbono essere eliminati i cartellini relativi alle imputazioni sulle quali fosse stato emesso il provvedimento indicato nell' art. 604 del Codice di procedura penale, e quelli di condanne annullate in seguito a revisione di processo.

A questo effetto i cancellieri delle Corti e dei tribunali eseguiscono, nei casi suindicati, le trasmissioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 24. Il procuratore del Re deve procedere ogni trimestre ed anche a periodi più brevi od improvvisamente, a una minuta visita del casellario, valendosi del Prontuario cronologico e del repertorio di controlleria col sussidio dei quali verrà constatato se sia regolarmente tenuto. Nota ogni inesattezza o mancanza e ne ordina la correzione immediata nel processo verbale da redigersi per ogni visita, e nota eziandio, veduto il registro indicato nell' art. 20, quante domande di certificati siano pervenute dopo l' ultima visita, e se vi sia stata data risposta nel termine stabilito. Il verbale viene indi sollecitamente trasmesso al procurator generale colle proposte che fossero del caso. Per le visite al casellario centrale provvede direttamente il Ministro Guardasigilli od un suo delegato.

Art. 25. Verrà tosto intrapresa in tutti i tribunali la trasformazione degli attuali registri alfabetici in cartellini incominciando dal 1° gennaio 1856 per tutte le condanne per crimini o delitti ed escluse quelle in materia di polizia. Prima però di eseguire la redazione dei cartellini si premetterà, avuto riguardo all' età de' condannati, la ricerca della fede di morte al nome dei medesimi, con lettera ai sindaci od ai parrochi giusta il modello n° 8. La risposta è stesa in calce al foglio stesso da rimandarsi. Se la risposta è dubbia, la persona si considera tuttora vivente.

In ogni caso si ometterà la formazione dei cartellini

Digitized by Google

al nome di coloro che avrebbero già raggiunta l'età d'anni 70.

Per le altre autorità e decisioni indicate nell'art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1865, n° 2644 non si farà spoglio di registri anteriori; e i cartellini relativi verranno formati e collocati nel casellario solo a datare dal 1° gennaio 1866.

Art. 26. La trasformazione dei registri in cartellini si farà per modo che le singole partite nominali risultanti dai registri siano trascritte sopra altrettanti cartellini anche se si riferiscono al medesimo individuo, osservato, per quanto è possibile, il disposto dell'articolo 1 del presente regolamento ed ommessi i nomi delle persone defunte. A tergo di ogni cartellino si indicherà il volume e foglio del registro da cui fu ricavato. Indi i cartellini redatti colle norme superiormente tracciate verranno dal procuratore del Re trasmessi di otto in otto giorni colle norme stabilite nell'articolo 12, alle sedi a cui sono destinati.

Siffatta trasformazione dovrà eseguirsi colla massima celerità ed esattezza sotto la speciale vigilanza dei procuratori generali.

Disposizioni transitorie.

Continueranno ad osservarsi le norme vigenti nelle singole provincie del Regno circa le richieste e spedizioni di certificati di penalità, fedine, fedi di specchietto o di perquisizione in quanto si riferiscano a decisioni anteriori al 1° gennaio 1856. Lo stesso avrà luogo anche pel tempo posteriore fino a che non sia stato reso noto dal Ministero con pubblico avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* che le operazioni prescritte dagli articoli 25 e 26 siano state compiute per i singoli tribunali, rispetto ai quali da quel giorno in avanti e per il periodo indicato nell'articolo 25 le richieste e le spedizioni de' certificati relativi alle imputazioni contemplate nel R. decreto 6 dicembre 1865 seguiranno colle norme stabilite dal pre-

Digitized by Google

sente regolamento; e così fino a tanto che le dette operazioni non siano compiute in tutto il Regno.

Le norme fin qui vigenti continueranno eziandio ad osservarsi in avvenire per tutti gli oggetti non contemplati dal R. decreto succitato.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro: P. Cortese.

Digitized by Google

Digitized by Google

Prezzo — Cent. 20.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google